

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 dicembre 2015 - n. 178
Deferimentazioni in ordine alla previsione di clausole specifiche da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa cd. «antimafia» e l'implementazione della «Anagrafe degli Esecutori»

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- l'art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni - ovvero fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la provincia di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale, fra l'altro:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
- è stata prevista l'adozione di un dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate dagli eventi calamitosi e in questo senso (art.5-bis recante: «*disposizioni in materia di controlli antimafia*»):
 - a) si è stabilita l'istituzione presso le sei Prefetture dei territori interessati (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) di elenchi di fornitori e prestatori di alcune tipologie di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. «*white-list*»);
 - b) è stato demandato al *Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere* il compito di emanare apposite Linee Guida per definire nel dettaglio i controlli da attuarsi, anche in deroga alle norme sulla documentazione antimafia contenute nel d.p.r. 3 giugno 1998, n.252;
 - c) è stata espressamente sancita l'applicabilità di tali controlli non solo ai contratti pubblici ed ai subappalti e sub-contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ma anche agli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con contributi ed altre provvidenze pubbliche.

Visti altresì:

- il decreto legge 26 aprile 2013, n.43 «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*», convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n.133 «*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*», convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n.78 «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.

Ricordate le disposizioni contenute nelle precedenti Ordinanze del Commissario delegato nn.13, 14, 15 e 16, tutte del 20 febbraio 2013 e loro ss.mm.ii., con le quali sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte dei soggetti privati rispettivamente per le imprese e per le civili abitazioni.

Ricordate altresì le disposizioni contenute nelle precedenti Ordinanze del Commissario delegato nn.5 e 6 del 27 settembre 2012, n.9 del 14 gennaio 2013, nn.11 e 12 del 14 febbraio 2013, n.50 del 6 giugno 2014, n.69 del 5 novembre 2014, n.82 del 26 gennaio 2015, n.122 del 28 luglio 2015, n.133 dell'11 settembre 2015 e n.165 del 17 novembre 2015 e loro ss.mm.ii., con le quali - fra l'altro - sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione degli immobili pubblici e di quelli ad uso pubblico da parte degli Enti proprietari e/o utilizzatori.

Richiamati:

- il d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 del «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il d.l. 6 luglio 2012, n.95 «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*», convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;
- il d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- la legge 13 agosto 2010, n.136 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» e s.m.i.;
- la determinazione dell'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del 7 luglio 2011, n.4 «*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136*»;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136*»;
- il decreto del Ministero dell'Interno 14 marzo 2003 recante «*Istituzione, ai sensi dell'art.15, comma 5, del decreto legislativo n.190 del 2002, del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere*».

Preso Atto che con Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - *Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle Grandi Opere* - sono state definite le Linee Guida antimafia di cui al richiamato art.5-bis, comma 4, del d.l. n.74/2012, aggiornate con comunicato CCASGO del 19 dicembre 2012, ove vengono previste numerose attività per perseguire i seguenti scopi:

- prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici;
- prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli interventi di ricostruzione commissionati dai privati e finanziati con fondi pubblici, che prevedono azioni volte alla tracciabilità dei flussi finanziari e controlli antimafia sulla ricostruzione privata.

Atteso in particolare come - fra l'altro - le richiamate Linee Guida stabiliscano la necessità che i Commissari delegati provvedano alla realizzazione presso le proprie strutture di una «*Anagrafe degli Esecutori*», concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «*filiera delle imprese*» come definita dall'art.6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217 da rendere accessibile alla *Direzione Investigativa Antimafia*, ai Gruppi interforze delle Prefetture interessate, al GIRER, nonché al *Servizio Alta Sorveglianza Grandi Opere* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dato Atto che, in attuazione delle proprie precedenti Ordinanze 4 dicembre 2014, n.74 e 19 ottobre 2015, n. 148, è in vigore una Convenzione tra il Commissario delegato ed ANCI Lombar-

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 15 gennaio 2016

dia, che tra le varie attività poste in capo ad ANCI, è inclusa la collaborazione al progetto di implementazione della «Anagrafe degli Esecutori» attraverso l'effettuazione delle seguenti attività:

- analisi della situazione esistente in relazione ai requisiti definiti dalle normative;
- definizione delle specifiche del sistema sia dal punto di vista tecnologico, che del flusso procedurale;
- progettazione del flusso procedurale.

Atteso che ANCI Lombardia ha redatto un documento di analisi per la realizzazione della succitata «Anagrafe degli Esecutori» per la parte relativa alla ricostruzione privata (cittadini ed imprese), i cui contenuti risultano pertinenti rispetto alle esigenze imposte dalle più volte richiamate Linee Guida CCASGO, conformi alla normativa.

Richiamati gli obblighi imposti dalla disciplina vigente ed in particolare:

1. con riferimento alla **Ricostruzione Privata** (ai sensi delle citate Ordinanze n.13, 14, 15 e 16 e s.m.i.):

1.1 i contratti per la redazione dei progetti e per la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e/o dell'impresa;
- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e/o dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

1.2 Nei contratti di appalto e nei contratti di subappalto e subcontratto stipulati dall'impresa appaltante, devono essere inserite le clausole relative all'osservanza degli obblighi di legge previsti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e dello svolgimento degli opportuni controlli antimafia ed in particolare:

• **Tracciabilità finanziaria**

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcontratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la possibilità per il committente di rescindere il contratto ex-articolo 1456 c.c..

Il privato committente e/o l'appaltatore, in caso di subappalto o subcontratto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura in caso di eventuale inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente in caso di subappalto o subcontratto) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità diversi da quelli di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

- a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di Banche e/o di Poste italiane S.p.a.;
- b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

• **Clausola antimafia**

Il privato committente risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex-articolo 1456 c.c. nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa informazione prefettizia interdittiva tipica, come stabilita dagli artt.91 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i..

L'impresa appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art.5-bis, comma 2, del D.L. n. 74/2012.

L'impresa si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle «white-list» o di diniego all'iscrizione nelle stesse.

L'impresa si obbliga, in ultimo, a dare immediata comunicazione al committente ed al Comune della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

• **Ulteriori clausole**

L'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell'art.5-bis, comma 2, del D.L. n.74/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla «white-list».

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, le dichiarazioni stabilite all'articolo 8, comma 3, delle ordinanze commissariali nn.15 e 16 e s.m.i..

1.3 Professionisti ed imprese beneficiari del contributo concesso si impegnano a presentare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, la dichiarazione relativa:

- ai dati anagrafici aggiornati;
- alle eventuali modifiche intervenute all'assetto proprietario, manageriale o al direttore tecnico;
- all'IBAN del conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sul conto;
- di aver attivato/non aver attivato subcontratti o subappalti relativi a servizi o lavori oggetto del SAL/Quadro Finale.

Nel caso in cui siano stati attivati subcontratti o subappalti, per ciascuno di essi il dichiarante indicherà i dati richiesti dalle citate Linee Guida CCASGO.

Al fine della presentazione del SAL e del Quadro finale, il dichiarante delega altresì il soggetto compilatore alla compilazione dei dati richiesti nei moduli e/o nei sistemi informativi previsti dalle Ordinanze commissariali e ad allegare la suddetta dichiarazione ai rispettivi SAL o Quadro finale.

2. con riferimento alla **Ricostruzione Pubblica**

2.1 Tutti i Soggetti, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n.159/2011 e delle Linee CASGO.

2.2 Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex-art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni.

Gli Enti prevedono, per i casi di cui al precedente comma, una sanzione in misura pari almeno al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi

prefetizi, nei settori contemplati dall'art.5-bis, comma 2, del d. l. n. 74/2012.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle «white-list» o di diniego all'iscrizione nelle stesse; si obbliga, in ultimo, a dare immediata comunicazione all'Ente committente della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcontratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, pena la possibilità per l'Ente committente di rescindere il contratto ex-articolo 1456 c.c.; si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale, all'Ente committente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerata la necessità di procedere alla previsione di specifiche clausole da inserire nei contratti - stipulati da parte di privati e/o di soggetti pubblici - di appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della normativa cd. «antimafia».

Considerata altresì la necessità di acquisire, ai fini dell'implementazione dell'*Anagrafe degli Esecutori*, le informazioni essenziali non altrimenti recuperabili attraverso gli applicativi informatici in uso (MUTA e GEFO) e particolarmente:

- le informazioni mancanti relative ai subcontratti e ai subappalti;
- le informazioni relative alle modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale dell'impresa, nonché relative al direttore tecnico;
- le informazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con indicazione della connessa motivazione;

attraverso la modulistica allegata alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale.

Acquisito in merito il parere favorevole del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto nella seduta del 14 dicembre 2015 e di quello del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nella seduta del 17 dicembre 2015.

DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. che, con particolare riferimento agli interventi afferenti alla **Ricostruzione Privata** (contributi assegnati ai sensi delle citate Ordinanze n.13, 14, 15 e 16 e s.m.i.), nei contratti di appalto e nei contratti di subappalto e subcontratto aventi causa dall'appaltatore, siano espressamente seguite le seguenti prescrizioni e procedure ed inserite le relative seguenti clausole, più in particolare:

1.1 i contratti per la redazione dei progetti e per la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e/o dell'impresa;
- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e/o dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

1.2 Nei contratti di appalto e nei contratti di subappalto e subcontratto stipulati dall'impresa appaltante, devono essere

inserite le clausole relative all'osservanza degli obblighi di legge previsti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e dello svolgimento degli opportuni controlli antimafia ed in particolare:

• Tracciabilità finanziaria

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcontratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, pena la possibilità per il committente di rescindere il contratto ex-articolo 1456 c.c..

Il privato committente e/o l'appaltatore, in caso di subappalto o subcontratto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura in caso di eventuale inadempimento della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente in caso di subappalto o subcontratto) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità diversi da quelli di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

- a) La perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di Banche e/o di Poste italiane S.p.a.;
- b) La revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca potrà essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

• Clausola antimafia

Il privato committente risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex-articolo 1456 c.c. nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa informazione prefettizia interdittiva tipica, come stabilita dagli artt.91 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i..

L'impresa appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefetizi, nei settori contemplati dall'art.5-bis, comma 2, del D. L. n. 74/2012.

L'impresa si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle «white-list» o di diniego all'iscrizione nelle stesse.

L'impresa si obbliga, in ultimo, a dare immediata comunicazione al committente ed al Comune della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

• Ulteriori clausole

L'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare i lavori in subappalto ad imprese che siano in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento di contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia (DURC) e, qualora le attività oggetto di subcontratto siano quelle elencate nell'art.5-bis, comma 2, del D.L. n.74/2012, che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alla «white-list».

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, le dichiarazioni stabilite all'articolo 8, comma 3, delle ordinanze commissariali nn.15 e 16 e s.m.i..

1.3 Professionisti ed imprese beneficiari del contributo concesso si impongono a presentare, in occasione della presentazione di ciascun SAL e del Quadro finale, la dichiarazione relativa:

- ai dati anagrafici aggiornati;
- alle eventuali modifiche intervenute all'assetto proprietario, manageriale o al direttore tecnico;
- all'IBAN del conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sul conto;

Serie Ordinaria n. 2 - Venerdì 15 gennaio 2016

- di aver attivato/non aver attivato subcontratti o subappalti relativi a servizi o lavori oggetto del SAL/Quadro Finale.

Nel caso in cui siano stati attivati subcontratti o subappalti, per ciascuno di essi il dichiarante indicherà i dati richiesti dalle citate Linee Guida CCASGO.

Al fine della presentazione del SAL e del Quadro finale, il dichiarante delega altresì il soggetto compilatore alla compilazione dei dati richiesti nei moduli e/o nei sistemi informatici previsti dalle Ordinanze commissariali e ad allegare la suddetta dichiarazione ai rispettivi SAL o Quadro finale.

La dichiarazione e la delega di cui al precedente punto sono predisposte secondo lo schema allegato alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. che le clausole di cui al precedente punto 1. debbano essere obbligatoriamente inserite nei contratti relativi a tutte le istanze di contributo sottoscritti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e debbano essere debitamente ed espressamente accettate dalle parti ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del *Codice Civile*. In accordo tra le parti, le stesse potranno essere introdotte anche nei contratti già stipulati alla predetta data. Nel caso in cui la stipula del rapporto contrattuale con il proprio appaltatore non vada a buon fine per l'indisponibilità dell'impresa a sottoscrivere dette clausole, sussiste l'interesse pubblico a darne informazione alla Prefettura competente;

3. che, con particolare riferimento agli interventi afferenti alla Ricostruzione Pubblica tutti gli Enti - indipendentemente dalla natura degli stessi - siano vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. n.159/2011 e delle Linee Guida CASGO; il contratto di appalto stipulato dovrà pertanto obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

3.1 Tutti i Soggetti, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. n.159/2011 e delle Linee CASGO.

3.2 Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni.

Gli Enti prevedono, per i casi di cui al precedente comma, una sanzione in misura pari almeno al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con imprese subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell'iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall'art.5-bis, comma 2, del D. L. n. 74/2012.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle «white-list» o di diniego all'iscrizione nelle stesse; si obbliga, in ultimo, a dare immediata comunicazione all'Ente committente della risoluzione del contratto con il subappaltatore.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in caso di subappalto o subcontratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, pena la possibilità per l'Ente committente di rescindere il contratto ex-articolo 1456 c.c.; si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale, all'Ente committente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

nonché l'inserimento nei contratti di appalto di una clausola tesa a sanzionare pecuniariamente i comportamenti non collaborativi relativamente alla formazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe ed a prevedere la possibilità di rescissione del vincolo negoziale in caso di reiterati, ingiustificati e perduranti atteggiamenti ostruzionistici, anche se basati sulla mera inerzia;

4. di vincolare, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, la possibilità di richiedere erogazioni di quote del contributo concesso per stati di avanzamento lavori e/o a

saldo, da parte dei beneficiari, alla preliminare raccolta delle dichiarazioni contenenti le informazioni e i dati utili al popolamento dell'*Anagrafe degli Esecutori*, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti giuridici incaricati dell'esecuzione dei lavori ovvero di assistenze e/o attività tecniche e/o progettuali, mediante lo schema di dichiarazione allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di rinviare a successivi atti la definizione delle modalità di raccolta dei dati necessari a completare il popolamento dell'*Anagrafe degli Esecutori* relativamente alla ricostruzione pubblica e privata;

6. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

Dichiarazione relativa agli adempimenti previsti dall'Ordinanza n.XXX del 21 Dicembre 2015

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dell'impresa o del professionista con delega del potere di rappresentanza per la presentazione della stessa e per l'utilizzo dei dati dichiarati ai fini della compilazione dei moduli e/o per il caricamento degli stessi sui sistemi informatici definiti dalle Ordinanze commissariali.

Istanza di contributo n.
Beneficiario/i:
CUP:

Il Sottoscritto _____ ,
nato a _____ PV il _____ ,
Codice Fiscale _____ ; nella sua qualifica di _____
(titolare/legale rappresentante)
dell'impresa/professionista: _____ ,
Partita IVA _____ - Cod. Fisc. _____ .

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista ai sensi dell'art.75 del citato DPR 445/2000 e della possibilità della Pubblica Amministrazione competente di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art.71 del citato DPR 445/2000,

DICHIARA

- che **i dati sono variati** rispetto alla precedente dichiarazione.
- che rispetto alla dichiarazione effettuata in data _____ è intervenuta una **modifica all'assetto proprietario, manageriale, o relativo al direttore tecnico** (indicare tipo di variazione):

DICHIARA ALTRESI'

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010:

- che il codice IBAN del conto dedicato per il suddetto progetto è:
- che la persona autorizzata ad operare sul conto sopra indicato è:
Cognome Nome
Codice Fiscale

e relativamente ai subcontratti/subappalti

nel merito del ricorso a subcontratti/subappalti per l'esecuzione delle attività di competenza, alla data della presente dichiarazione:

- di **NON avere attivato** subcontratti o subappalti;
- di **AVERE ATTIVATO** i seguenti subcontratti/subappalti (se selezionato, compilare una "SCHEDA" per ciascun "SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO" - vedi seguito).

Scheda del subcontratto/subappalto ¹

nuovo subcontratto/subappalto;
 variazione di dati di un subcontratto/subappalto già dichiarato in un precedente SAL;
 risoluzione del subcontratto/subappalto dichiarato in un precedente SAL (indicare il motivo)

Subcontraente/subappaltatore:

Ragione sociale: _____ ,
 Sede legale (indirizzo): _____ ,
 Comune _____ , CAP _____ , PV _____ ,
 Partita IVA _____ - Cod. Fisc. _____ ;
 - Numero iscrizione CCIAA _____ .
 (oppure)
 - Ordine Professionale _____ ,
 Provincia O.P. _____ , Numero iscrizione O.P. _____ .

Oggetto del subcontratto/subappalto:

Periodo di svolgimento dell'attività oggetto del contratto:
 inizio _____ - fine _____

Importo del subcontratto/subappalto: _____ (IVA compresa, se dovuta)

Conto debitore utilizzato per il pagamento:

IBAN conto debitore: _____ ;
 Persona autorizzata ad operare sul conto debitore:
 Cognome Nome _____
 Codice Fiscale _____

Nel merito del presente subcontratto/subappalto (se "nuovo" o "variazione di dati"):

dichiaro l'impegno al **rispetto i tempi di pagamento** e la conformità dei **prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto**, così come previsto dall'art. 8, comma 3 delle ordinanze nn. 15 e 16 e smi.

¹ La scheda è da compilarsi solo se si è selezionato "di AVERE ATTIVATO" subcontratti/subappalti, altrimenti passare alla pagina successiva

Per aggiungere altra "SCHEDA SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO" duplicare (copiare e incollare) il testo di questa pagina, oppure stamparla per il numero di copie necessario.

Dichiarazioni in merito ai subcontratti/subappalti

Numero di subcontratti/subappalti dichiarati ²

Con il presente modulo sono state compilate n. _____ schede relative alla dichiarazione in merito a subcontratti/subappalti.

Pagamenti relativi a contributi già erogati ³

Dichiaro inoltre, in merito a subcontratti/subappalti per cui si è già ottenuto l'erogazione del contributo:

di aver ottemperato al pagamento dei fornitori/subappaltatori entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, così come previsto dalle ordinanze commissariali.

Delega del potere di rappresentanza e sottoscrizione della dichiarazione

Delega del potere di rappresentanza (ove applicabile)

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si delega:

Cognome Nome

Codice Fiscale

alla compilazione dei dati, nei moduli e/o nei sistemi informatici previsti dalle ordinanze commissariali, ed all'allegazione della dichiarazione stessa al SAL e al Quadro finale.

Sottoscrizione della dichiarazione ⁴

Luogo

Data

In Fede

[il dichiarante]

² Da compilare in ogni caso. Se non ci sono subcontratti/subappalti dichiarati indicare 0 (zero) schede.

³ Compilare solo se ricorre il caso.

⁴ Se il documento sarà sottoscritto digitalmente, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere salvato, in formato PDF/A per la presentazione in allegato alla richiesta SAL, conformemente alle ordinanze commissariali.

Se invece sarà stampato e sottoscritto con firma autografa, dovrà essere poi digitalizzato tramite scanner (o altro dispositivo) e presentato in formato PDF unitamente a copia del documento di identità del firmatario dichiarante.